



Informacoop

Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale



Newsletter Ambiente

In collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n. 10/2016

Villorba, 14 ottobre 2016

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Rifiuti: residuo produttivo e sottoprodotto

La Suprema Corte torna a pronunciarsi sulle caratteristiche e i requisiti che un residuo produttivo deve avere affinché sia sottratto alla disciplina prevista dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ricorra la qualifica di sottoprodotto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 36858 del 6 settembre 2016

Terre e rocce da scavo: non rientra il fresato d'asfalto

La Corte di Cassazione conferma l'orientamento in base al quale il fresato d'asfalto proveniente da escavazione o demolizione stradale non rientra nell'ambito della categoria delle terre e rocce da scavo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37168 del 7 settembre 2016

AEE: Determinate le quote di mercato dei produttori

Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla gestione delle pile e batterie, ha determinato le quote di mercato per l'anno 2015, sulla base dei dati raccolti, relativamente ai prodotti immessi sul mercato, che i produttori hanno comunicato al Registro nazionale. Le quote sono consultabili al seguente indirizzo: <http://www.registroaee.it>

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Comunicato recante "Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all'anno 2015", in Gazzetta Ufficiale n.228 del 29 settembre 2016

Impianti di incenerimento: individuata la capacità complessiva

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 10 agosto 2016 che determina i criteri di individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in esercizio o autorizzati a livello nazionale, non-

ché l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili.

D.P.C.M. 10 agosto 2016 recante "Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati", in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016

Conai: disponibile la guida tecnica sul contributo diversificato

Il 19 settembre scorso è stata pubblicata sul sito di Conai la Guida Tecnica sulla "Diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica".

<http://www.conai.org/>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	20.11.2016	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Gestione Pneumatici fuori uso	Iscrizione nell'elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta	Interessati all'inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta e alla gestione dei PFU a fine vita	30.11.2016	D.M. n. 82 del 11 aprile 2011 -art. 3 comma 4

APPROFONDIMENTI

Il trattamento dei rifiuti: l'attività di recupero

Premessa

Il principio di sostenibilità è uno dei cardini della politica dell'Unione Europea in materia ambientale.

Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell'ambiente: la funzione di fornitore di risorse, funzione di ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità.

In relazione al trattamento dei rifiuti, uno dei principali obiettivi che la legislazione comunitaria si pone è rendere più efficiente l'uso delle risorse e ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute nell'intero ciclo di vita dei beni.

Tale finalità viene perseguita attraverso:

- 1) la prevenzione dei rifiuti
- 2) la formulazione di norme in materia di recupero
- 3) l'utilizzo dei rifiuti come risorsa.

Come è noto gli obiettivi, i concetti e le definizioni basilari in materia ambientale sono fissati a livello europeo con l'obbligo per gli stati membri di applicarne i contenuti e perseguirne le finalità.

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia (art. 179 D.Lgs. 152/2006):

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo. Tale attività comprende le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- c) riciclaggio, da intendersi come qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale

organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento che consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento. Tale elenco comprende:

1) operazioni di trattamento dei rifiuti, ossia di trasformazione per favorirne lo smaltimento quali trattamenti preliminari di raggruppamento e ricondizionamento e trattamenti fisici, chimici, biologici;

2) operazioni di smaltimento definitivo, quali il deposito in discarica e l'incenerimento

In sintesi, il principio di gerarchia antepone la prevenzione al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero, relegando lo smaltimento in fondo alla scala.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica e prediligendo quelle azioni che minimizzano:

- la quantità di materia destinata allo smaltimento
- le attività di gestione dei rifiuti
- l'impatto ambientale.

Nozione di recupero

La nozione di recupero è uno dei concetti chiave della legislazione comunitaria e della politica di gestione dei rifiuti italiana.

La definizione di recupero contenuta nella direttiva 2008/98/CE è stata trasposta nell'art. 183 lett. t) del D.Lgs. 152/2006.

Il recupero è opposto allo smaltimento ed entrambe concretano l'operazione di trattamento che include anche la preparazione prima del recupero o dello smaltimento (art. 183 lett. s del D.Lgs. 152/2006).

Lo smaltimento consiste nel trattamento e deposito definitivi di rifiuti e scarti non ulteriormente valorizzabili. Nella prassi tale operazione è identificata con il deposito in discarica, anche se la normativa ricomprende in questa definizione tutti i processi di trattamento preliminari che vengono effettuati sui rifiuti preliminarmente per minimizzare gli impatti finali.

Diversamente per "recupero" deve intendersi "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale".

In buona sostanza, nella nozione di "recupero" rientra un ventaglio molto vasto di operazioni, riassumibili in due tipologie:

- a) le operazioni il cui principale risultato è quello di permettere ai residui di svolgere un "ruolo utile" di sostituzione di altri materiali;
- b) le operazioni atte a preparare un rifiuto ad assolvere la funzione di cui al punto precedente (es. operazioni di pre-trattamento)

Si tratta, dunque, di una definizione molto ampia, che ricomprende tutte quelle operazioni finalizzate al reinserimento nei cicli produttivi dei materiali di cui si è deciso di disfarsi.

A ragion di ciò, all'elenco delle operazioni riportato nell'Allegato C della Parte IV del testo Unico dell'Ambiente viene espressamente attribuito un contenuto non esaustivo.

Le operazioni di recupero

Le attività di recupero si suddividono in:

- 1) recupero di materia
- 2) recupero di energia

Sono operazioni di recupero a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle riportate nell'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006:

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Gli impianti e le attività di recupero che ivi si svolgono devono essere abilitati.

Pertanto, prima dell'esercizio di tali attività è richiesto l'avvio preliminare di un procedimento amministrativo di controllo preventivo e autorizzativo.

Le abilitazioni

Chi gestisce i rifiuti (trasporta, recupera, smaltisce), deve essere abilitato a farlo.

Per le attività di recupero rifiuti la normativa prevede un doppio regime:

1) **Semplificato: iscrizione**

Consiste in una comunicazione di inizio attività da inoltrarsi alla Provincia competente per territorio (Città metropolitana) che provvede all'iscrizione e alla tenuta del registro delle imprese abilitate al recupero in regime semplificato.

2) **Ordinario: autorizzazione**

I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di recupero di rifiuti, questi ultimi non ricadenti nelle attività in regime semplificato, devono presentare domanda per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio.

Recupero in forma semplificata

La procedura semplificata è un regime abilitativo al quale l'impresa interessata può ricorrere nei casi espressamente previsti dalla norma (artt. 214, 216 D.Lgs. 152/2006). Le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci; devono assicurare che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.

La procedura semplificata richiede una comunicazione preventiva di inizio attività corredata da una relazione tecnica dalla quale risulti:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche, diversamente articolate a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi.
- b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
- c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
- d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
- e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

Le operazioni di recupero possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte dell'autorità competente per territorio (Provincia/Città Metropolitana), da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

L'autorità ricevente iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di novanta giorni, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

Le operazioni di recupero devono essere conformi, per provenienza, per caratteristiche del rifiuto, per modalità di recupero e per prodotti ottenuti alle disposizioni tecniche descritte negli allegati al D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e al D.M. 12 giugno 2002 (relativo ai rifiuti pericolosi).

La comunicazione essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Va evidenziato che il regime semplificato rappresenta un beneficio concesso dalla legge, al quale l'interessato può liberamente rinunciare, assoggettandosi alla procedura ordinaria.

Pertanto, sul soggetto che accede al regime semplificato per il recupero dei rifiuti, ricade l'onere di provare l'effettività del recupero e la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione della disciplina di favore.

Autorizzazione in procedura ordinaria

L'autorizzazione Unica o ordinaria costituisce il titolo che consente la costruzione e l'esercizio dell'impianto che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti.

Gli impianti che compiono operazioni di recupero debbono essere autorizzati all'esercizio, previa approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione, secondo la procedura prevista dagli art. 208, 210 del D.Lgs. 152/2006, nonché previa – ove prevista – valutazione di impatto ambientale (VIA).

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione (o alla provincia autonoma o delegata) competente per territorio, allegando:

- 1) il progetto definitivo dell'impianto
- 2) la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini.

Il richiedente è il legale rappresentante della società che intende realizzare e gestire l'impianto che effettua le operazioni di recupero di rifiuti, nonché il proprietario dell'area su cui è insediato il progetto, qualora non coincida con il gestore. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi.

Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti.

Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le disposizioni di legge;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti all'autorità procedente.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione o l'ente delegato, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il provvedimento autorizzativo individua le condizioni e le prescrizioni in base alle quali l'attività di può essere esercitata e deve contenere:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per pari periodo. La domanda di rinnovo va presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.

La procedura ordinaria si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

Normativa di riferimento

Direttiva n.2008/98/Ce

D.Lgs. 152/2006

D.M. 05/02/1998 - D.M. 12/06/2002

FAQ (Le domande più frequenti)

Qual è la durata dell'autorizzazione ordinaria ?

L'autorizzazione unica è concessa per un periodo massimo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda di rinnovo. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Quali operazioni di recupero possono essere sottoposte alle procedure semplificate ?

Le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi e pericolosi rispettivamente previste nel DM 5 febbraio 98 e nel DM 12 giugno 2002 n.161.